

L'Editto di Milano del 313 d.C.
La libertà religiosa nell'Impero Romano di Costantino e nel mondo di oggi
Documentazione a cura di Piero Barberi
Milano 5-6-2013

1. Martirio dei Santi Giustino, Caritone, Carito, Evelpisto, Ierace, Peone, Liberiano e della loro Comunità

Al tempo degli iniqui decreti dell'idolatria i santi su menzionati furono tratti in arresto e fatti comparire davanti al prefetto di Roma, Rustico. Quand'essi gli comparvero dinanzi, il prefetto domandò a Giustino: «Allora, sei cristiano?». Rispose Giustino: «Sì, sono cristiano». Il prefetto gli disse: «Se sarai fustigato e decapitato, credi che salirai in cielo?». Rispose Giustino: «Confido di ottenerlo con la mia perseveranza, se continuo a perseverare. So che questo è riservato a quanti hanno vissuto rettamente, ma soltanto alla fine del mondo». Il prefetto Rustico domandò: «Comunque lo pensi, che salirai in cielo?». Rispose Giustino: «Non lo penso: ne sono assolutamente convinto». Il prefetto Rustico disse: «Se non obbedite, sarete giustiziati». Ribattè Giustino; «È nei nostri voti d'essere salvati, una volta giustiziati». Il prefetto Rustico sentenziò: «Quanti non hanno voluto sacrificare agli dei siano fustigati e condotti all'esecuzione secondo la procedura di legge». I santi martiri rendendo gloria a Dio vennero al luogo solito delle esecuzioni e portarono a compimento la loro testimonianza con la professione di fede nel nostro Salvatore.

2. Sant' Agnese, vergine e martire (Inno di S. Ambrogio)

Oggi è nata alla gloria la santa vergine Agnese
e questo giorno ha segnato del sangue suo innocente.
Immatura alle nozze, è già matura al martirio,
mentre vacillano gli uomini e cede sgomento l'anziano.
I genitori atterriti rinserrano la fanciulla,
ma chi rattiene la fede che vince ogni custodia?
Sposa novella pare, tanto è radiosa di gioia;
insolita è la dote: l'offerta di un giovane sangue.
«Sugli altari contaminati come bruciare l'incenso?
Non sono queste le fiaccole delle spose del Re!
Questo è fuoco che gela la fede, questa è fiamma che estingue la luce:
colpitemi, e così il sangue spenga l'impura vampa ».
Neppure la spada confonde la nobiltà del suo tratto:
entro la veste tutta si raccoglie contro ogni sguardo.
Muore, ed è vivo il pudore: la mano vela la grazia del volto
e, lenta piegando il ginocchio, compostamente la vergine cade.
A te sale la lode, unico fiore d'inviolato grembo,
con il Padre e lo Spirito negli infiniti secoli. Amen.

3. Galerio - Editto imperiale di Serdica - 30 aprile 311

Noi certamente avevamo voluto prima d'ora ricondurre ogni cosa secondo le antiche leggi e la disciplina pubblica dei Romani e anche i Cristiani, i quali avevano abbandonato la condotta di vita dei propri padri, ritornassero al buonsenso. Molti furono sottoposti a processo e molti furono anche distolti dalla loro condotta. Ma dal momento che moltissimi perseveravano nelle proprie intenzioni abbiamo creduto opportuno di offrire anche a costoro la nostra indulgenza, affinché di nuovo possano esistere i Cristiani e possano dar vita alle loro adunanze, in modo tale che non facciano nulla contro la disciplina.

E per questo motivo conformemente a questa nostra indulgenza essi dovranno pregare il loro dio per la salvezza nostra e dello Stato e loro, affinché dappertutto lo Stato rimanga incolume ed essi possano vivere sicuri nelle proprie sedi.

4. Editto di Milano 313

Quando noi, Costantino e Licinio imperatori, ci siamo incontrati a Milano e abbiamo discusso riguardo al bene e alla sicurezza pubblica, ci è sembrato che tra le cose che potevano portare vantaggio all'umanità la devozione offerta alla divinità meritasse la nostra attenzione principale, e che fosse giusto dare ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che a ciascuno apparisse preferibile; così che quel dio, che abita in cielo, possa essere benigno e propizio a noi e a tutti quelli sotto il nostro governo.

(Lattanzio)

5. Costantino, Lettera ai Provinciali della Palestina, 324 Sento alcuni dire che i riti dei templi e la potenza delle tenebre sono stati cancellati. Nessun uomo dovrebbe lasciarsi turbare dalla vista di molti che sono portati verso scelte contrarie ... è il Dio eccelso che detiene l'autorità assoluta nel giudizio ... Ciascuno abbia ciò che la sua anima desidera e ne sia appagato ... Che il popolo viva in pace e non sia turbato da lotte intestine. E anche coloro che persistono nell'errore traggano pari giovamento dalla pace e dalla tranquillità ... noi preghiamo anche per loro, affinché, grazie alla comune concordia, essi pure ottengano la gioia.

6. S. Agostino, Lettera al vescovo scismatico Vincenzo 407 In ciò mi sono dovuto arrendere agli esempi messi sotto i miei occhi dai miei colleghi. Dapprima ero del parere che nessuno dovesse essere condotto per forza all'unità di Cristo, ma si dovesse agire solo con la parola, combattere con la discussione, convincere con la ragione ... Questa mia opinione però dovette cedere di fronte a quella di coloro che mi contraddicevano non già a parole, ma che mi portavano le prove dei fatti.

7. Editto di Tessalonica - editto al popolo - 380

Definizione della professione di fede cattolica ed estensione a tutti i cittadini dell'impero dell'obbligo di professarla.

Gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio Augusti. Tutti i popoli restino fedeli alla religione tramandata dal divino apostolo Pietro e dal pontefice Damaso, una sola divinità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gli eretici incorreranno nei castighi divini e anche in quelle punizioni che noi riterremo di infliggere loro.

8. Legge generale - editto al prefetto del pretorio *Esclusione degli eretici da tutti i diritti.*

Gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadie Augusti a Flaviano, prefetto del pretorio. Questi, che hanno tradito la santa fede e profanato il sacro battesimo, siano segregati dal consorzio di tutti, siano impediti a rendere testimonianza. E ciò che segue.

CT 11,39,11 - 9 giugno 391

9. ONU 1948 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Art 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

10. Dichiarazione dell'ONU 1981

Sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo

Articolo 1 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell'osservanza di riti, della pratica e dell'insegnamento.

2) Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare una religione o un credo di propria scelta.

3) La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui.

11. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2007

Art 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

12. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo 2010

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

13. Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Articolo 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

14. Pio IX - Con quanta cura – Sillabo 1864

§ X. Errori che si riferiscono all'odierno liberalismo.

LXXVII. In questa nostra età non conviene più che la religione cattolica si ritenga come l'unica religione dello Stato, escluse tutte le altre quali che si vogliano.

LXXIX. Per fermo è falso che la libertà civile di qualsivoglia culto, e similmente l'ampia facoltà a tutti concessa di manifestare qualunque opinione e qualsiasi pensiero in pubblico, conduca a corrompere più facilmente i costumi dei popoli, e a diffondere la peste dell'indifferentismo.

15. Concilio Ecumenico Vaticano II Dichiarazione sulla libertà religiosa *DIGNITATIS HUMANA*
1965 n. 2

A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze.

Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna.

Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa.

Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata.

Il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione.

Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito.

16. Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

Art. 1 L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

17. Ratifica dell'accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense del 1929 1984

Protocollo Addizionale

1. In relazione all'art. 1.

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

18. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Preambolo

In nome di Dio Onnipotente, ...

Art. 72 Chiesa e Stato 2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.

3 L'edificazione di minareti è vietata.(33)

(33) Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009.

19. Article L141-5-1 créé par Loi n°2004-228

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.